



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Protocollo: **4996**

Rif.:

Allegati:

Roma, 11 dicembre 2003

**Alle Direzioni Regionali dell' Agenzia delle
Dogane**

LORO SEDI

Agli Uffici Tecnici di Finanza

LORO SEDI

**Alle Direzioni Circostrizionali dell' Agenzia
delle Dogane**

LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane

LORO SEDI

e per conoscenza:

**Al Dipartimento per le politiche fiscali
ROMA**

**Al Comando Generale della Guardia di
Finanza – Ufficio Operazioni
ROMA**

**Agli Uffici di diretta collaborazione del
Direttore
SEDE**

**All' Area affari giuridici e contenzioso
SEDE**

**All' Area verifiche e controlli tributi
doganali e accise – laboratori chimici
SEDE**

**Al Ministero delle Attività Produttive
ROMA**

**All' Autorità per l' energia elettrica ed il gas
Via Cavour, 5
20121 MILANO
(fax 02/29014219)**

**Alla Repubblica di San Marino
Dipartimento Finanze
Ufficio Registro Automezzi
SAN MARINO
(fax 0549/887115)**

Alle Regioni a Statuto Ordinario

Alle Regioni a Statuto Speciale

**Ai Commissari del Governo
presso le Regioni**

**Alle Province Autonome di
TRENTO
BOLZANO**

**All' A.N.C.I.
Via dei Prefetti, 46
00186 ROMA
(fax 06/6873547)**

**All'U.P.I. - Unione Province
Italiane
Piazza Cardelli, 4
00186 ROMA
(fax 06/6873720)**

**Alla Confindustria
Viale dell'Astronomia
ROMA
(fax 5923713)**

**All'ENI
P.le E. Mattei, 1
ROMA
(fax 06/59825995)**

**All'ENEL s.p.a.
V.le Regina Margherita, 137
ROMA
(fax 06/85095892)**

**All'Unione Petrolifera
V. del Giorgione, 129
ROMA
(fax 06/59602925)**

All'Assopetroli
Largo dei Fiorentini, 1
ROMA
(fax 06/6861862)

Alla Federpetroli
P.zza S. Giovanni, 6
FIRENZE
(fax 055/2381793)

All'Assocostieri
Via Cesare Pavese, 305
ROMA
(fax 06/5011697)

All'Assogasliquidi
V.le Pasteur, 10
ROMA
(fax 06/5919633)

Al Consorzio Italiano g.p.l.
autotrazione
Via IV Novembre, 7
CASALECCHIO di
RENO (BO)
(fax 051/254440)

Al Comitato Tecnico
Professionale G.P.L.
Via Larga, 8
MILANO
(fax 02/874653)

Alla Federazione Nazionale
Imprese Pubbliche Gas,
Acqua e Varie
Via Cavour, 179
ROMA
(fax 06/47865625)

All'Associazione Nazionale
Industriali del Gas
Via Torlonia, 15
00161 ROMA
(fax 06/4402145)

Alla Federmetano
Via Albarelli, 1
BOLOGNA
(fax 051/401317)

**All'Associazione Nazionale
Industriali Privati Gas
Via Forlanini, 17
MILANO
(fax 02/733342)**

**Alla Confcommercio
P.zza G. Belli, 2
00153 ROMA
(fax 06/6874586)**

**Alla Confesercenti
Via Farini, 5
ROMA
(fax 06/4746556)**

**Alla Associazione Nazionale
Società per Azioni
Piazza Venezia, 11
ROMA
(fax 06/6790487)**

**Alla FE.GI.CA
Via U. Partini, 6
00159 ROMA
(fax 06/43562910)**

**Alla FAIB
Via Nazionale, 60
00184 ROMA
(fax 06/4746556)**

**Alla Confederazione Italiana
Agricoltori
Via M. Fortuny, 20
ROMA
(fax 06/3204761)**

**Alla Confederazione Nazionale
Coltivatori Diretti
Area Azione Economica
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
(fax n. 06/4743122)**

**Alla Confederazione Nazionale
Artigianato
Via Guattani, 13
00161 ROMA
(fax n. 06/44249511)**

**Alla Confederazione Generale
dell' Agricoltura Italiana
Direzione Servizi Economici
Corso Emanuele
Filiberto 101
00185 ROMA
(fax 06/68801051)**

**All'Unione Nazionale Costruttori
Macchine Agricole
UNACOMA
Via L. Spallanzani, 22
00161 ROMA
(fax 06/4402722)**

**All'Unione Nazionale Imprese
di Meccanizzazione Agricola
UNIMA
Via Savoia, 82
00198 ROMA
(fax 06/8549596)**

**OGGETTO: Art. 39 Decreto-legge 30 settembre 2003, n.269 convertito,
con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326
(G.U. n. 274 del 25 novembre 2003) - D.M. del
21.11.2003 (G.U. n. 279 del 01.12.2003)**

Il 1° comma dell'articolo 39 del D.L. n. 269/2003 citato in oggetto, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 ha esteso anche alle imposte di consumo di cui all'art. 62 del D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, nonché, dalla data della sua istituzione, al contributo di cui agli articoli 6 e 7 del D. L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, l'applicazione dell'art. 3, comma 4, primo periodo del decreto legislativo suddetto, fissando la misura dell'acconto, per l'anno 2003, al 98%. Tale articolo rimanda ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da adottare per l'anno 2003 entro il 22 novembre, la fissazione dei termini e delle modalità di pagamento dell'accisa, anche relativamente ad eventuali acconti.

Per l'anno 2003, tale facoltà è stata esercitata con il Decreto Ministeriale del 21.11.2003 pubblicato nella G.U. n. 279 del 01.12.2003.

L'art. 1 del citato decreto prevede che per il pagamento dell'accisa relativa alle immissioni in consumo degli oli minerali, ad eccezione del gas metano, nel periodo dal 16 al 31 dicembre 2003, deve essere effettuato, entro il giorno 27 dicembre 2003, un versamento a titolo di acconto. Tale acconto, ai sensi dell'art. 39 del D.L. n. 269/03, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, deve essere pari al 98% dell'accisa dovuta per i medesimi prodotti immessi in consumo dal 1° al 15 dicembre 2003. Al relativo conguaglio si dovrà provvedere entro il 16 gennaio 2004.

L'art. 2 del decreto in esame prevede anche per il pagamento dell'imposta di consumo relativa alle immissioni in consumo degli oli lubrificanti e dei bitumi di petrolio, di cui all'art. 62 del D. Lgs. n. 504/1995, un versamento a titolo di acconto da effettuare entro il giorno 27 dicembre 2003.

Tale acconto, sempre nella misura del 98%, deve essere calcolato con riferimento all'ammontare dell'imposta dovuta per i medesimi prodotti immessi in consumo nel mese di novembre 2003. Al relativo conguaglio si dovrà provvedere entro il 31 gennaio 2004.

Con l'art. 3 del richiamato decreto è stato infine disposto che per i pagamenti dell'accisa e dell'imposta di consumo relativi ai prodotti di cui agli articoli 1 e 2, compresi quelli relativi al gas metano e quelli a titolo di acconto, la cui scadenza è fissata al giorno 27 del mese di dicembre 2003, è ammesso il versamento unitario di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, a condizione che i relativi versamenti vengano effettuati entro il giorno 18 dello stesso mese, e comunque con esclusione della possibilità di effettuare la compensazione.

Di conseguenza rimane ferma la possibilità di utilizzare il richiamato versamento unitario per il pagamento della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossido di azoto, dell'imposta di consumo sul carbone, coke di petrolio e sull'orimulsion da effettuare, ai sensi del sesto comma dell'art. 28 della Legge 23.12.2000, n. 388, entro il 27 dicembre 2003. Resta invece esclusa tale possibilità relativamente all'accisa su alcole e bevande alcoliche per effetto del 4° comma dell'art. 3 del D. Lgs. n. 504/1995.

In relazione ad alcune richieste di chiarimenti pervenute si ritiene opportuno precisare che:

- per effetto del disposto dell'art. 275 delle vigenti Istruzioni Generali sui Servizi del Tesoro recante “*termini per i versamenti delle imposte di fabbricazione*” i pagamenti relativi alla scadenza del 27 dicembre 2003, cadente nella giornata di sabato, possono essere effettuati il giorno 29 dicembre, primo giorno feriale successivo;
- gli eventuali crediti d'imposta risultanti dai versamenti degli acconti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale potranno essere portati in detrazione dai pagamenti dell'accisa relativa alle immissioni in consumo che saranno effettuate dal 1° gennaio 2004;
- restano fermi i termini e le modalità di pagamento fissati per l'imposta di consumo sull'energia elettrica.

***Il Direttore dell'Area centrale
Dr. A. Tarascio***